



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

## **DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO**

L'articolo 1, commi 1136 e 1137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte nel territorio italiano per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie.

A tale fine, il 25 gennaio 2007 è stato sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni, le Province Autonome, le Province ed i Comuni, il Patto per le attività culturali di spettacolo che prevede la sottoscrizione di appositi accordi programmatici secondo gli obiettivi e le finalità del Patto medesimo.

Per l'individuazione dei progetti, che saranno oggetto della sottoscrizione di tali accordi – successivamente all'adozione dei prescritti decreti ministeriali - si invitano le istituzioni interessate a presentare le relative domande secondo quanto indicato dal seguente:

### **AVVISO PUBBLICO**

1. La domanda recante il progetto è firmata dal presidente della Regione (o delle Regioni), dal presidente della Provincia (o delle Province) e dal sindaco del Comune (o dei Comuni), o da assessori da loro specificamente delegati, del territorio in cui il medesimo si svolge e deve pervenire entro il 31 MAGGIO 2007 alla Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo - Segreteria del Direttore Generale – Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 ROMA (sulla busta indicare: Avviso pubblico per progetti di cofinanziamento).

Nella domanda devono essere indicate le linee della programmazione artistico culturale secondo le finalità di cui all'articolo 1 del Patto e deve essere specificato quali degli obiettivi elencati all'articolo 2 del Patto stesso si intendono perseguire e attraverso quali modalità di intervento.

2. Entro il medesimo termine del 31 MAGGIO 2007 possono essere presentate altresì domande firmate dal presidente della Provincia (o delle Province) e dal sindaco del Comune (o dei Comuni), anche appartenenti a Regioni diverse, o da assessori da loro specificamente delegati. Tali domande saranno valutate a condizione che dalle stesse emergano le ragioni istituzionali e organizzative che hanno portato a tale scelta. Nella domanda devono essere indicate le linee della programmazione artistico culturale secondo le finalità di cui all'articolo 1 del Patto e deve essere specificato quali degli obiettivi elencati all'articolo 2 del Patto stesso si intendono perseguire e attraverso quali modalità di intervento.



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

## **DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO**

3. Il progetto allegato alle domande di cui ai punti 1) e 2), redatto in carta semplice sotto forma di relazione illustrativa, è firmato da un Coordinatore e può essere corredato da qualsiasi supporto, anche informatico o audiovisivo nei formati più diffusi. Nel progetto devono essere indicati: finalità e obiettivi, anche in relazione alle specifiche caratteristiche ed esigenze del territorio di riferimento; le attività previste, che possono svolgersi nell'anno 2007 o in un altro anno del triennio 2007-09 o per tutto il triennio medesimo; le metodologie di intervento; i soggetti coinvolti e le specifiche responsabilità di ciascuno; i tempi di attuazione; l'articolazione dei costi previsti e il piano di finanziamento.

4. Per essere valutato, ogni progetto, che può essere finanziato fino all'importo massimo di 1 milione di euro, deve contenere l'impegno degli enti proponenti a reperire la stessa cifra dello stanziamento richiesto come finanziamento. Tale somma non potrà essere reperita a valere su contributi o finanziamenti erogati dal Ministero per le attività di spettacolo ad eventuali enti od istituzioni a qualunque titolo partecipanti al progetto.

5. La valutazione tecnica dei progetti è a cura di una apposita Commissione paritetica nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali, presieduta dal Direttore Generale per lo Spettacolo dal Vivo e composta da sei esperti nel settore dello spettacolo, tre dei quali individuati – entro quindici giorni dalla richiesta di designazione da parte del Ministero – rispettivamente dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'UPI e dal Presidente dell'ANCI. Gli esperti non possono essere dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali o di Enti territoriali, né dipendenti o rappresentanti a qualsiasi titolo di sindacati, associazioni e confederazioni tra enti territoriali od associazioni appartenenti al mondo dello spettacolo. La Commissione predispose un'apposita relazione per il Ministro per i beni e le attività culturali ai fini dell'adozione dei decreti annuali di finanziamento a valere sul Fondo indicato in premessa. La Commissione tiene conto della congruità delle attività proposte e degli obiettivi dichiarati in relazione alle esigenze e caratteristiche del territorio di riferimento, del conseguimento delle finalità previsti dal Patto che qui si intendono integralmente riportati e dell'ampio coinvolgimento degli enti territoriali e/o delle istituzioni.

I membri della Commissione svolgono il loro compito a titolo gratuito, salvo il rimborso da parte dell'Amministrazione delle eventuali spese documentate.

Non si procede ad alcuna assegnazione di risorse qualora nessun progetto presentato abbia, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, sufficienti requisiti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

## **DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO**

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche in ordine all'attuazione delle attività cofinanziate secondo le disposizioni delle vigenti normative.

6. Le spese sostenute per la predisposizione dei progetti sono a carico dell'organismo presentatario e non potranno in alcun modo essere richieste a rimborso, così come non potrà essere richiesta la restituzione dei materiali inviati.

7. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non precostituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti proponenti e dei progetti presentati; l'Amministrazione pertanto assume esclusivamente l'impegno di valutare i progetti pervenuti nel termine indicato dal presente Avviso.

8. Entro novanta giorni dall'adozione dei prescritti decreti ministeriali annuali devono essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza dal finanziamento, le deliberazioni degli Enti o delle Istituzioni coinvolti attestanti la partecipazione finanziaria di cui al punto 4) per l'anno in corso.

Roma, 27.3.2007

Per informazioni: Sig.ra Carla Gobbetti - 06/7732.209 - 610